

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 22/03/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - MODIFICA AL CAPO IV "COMMISSIONI CONSILIARI"

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Corrado Battini.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

C.C. N. 7 DEL 22.03.2023

Presenti n. 11 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 7 del D.lgs. 267/2000, a norma di cui *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- l'articolo 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, a norma di cui: *«Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.»*;
- l'articolo 38, comma 6, del D.lgs. 267/2000, a norma di cui: *“Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori”*;
- l'articolo 44 comma 1 del D.lgs 267/2000, a norma di cui *“Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite”*.

VISTO l'attuale Regolamento sul funzionamento del Consiglio del Comune di Campegine, Approvato con delibera del Consiglio Comunale 43 del 28.11.2001, modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 19.02.2013, modificato con deliberazione C.C n. 32 del 01.08.2022.

PREMESSO che l'Amministrazione intende modificare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, così come attualmente formulato, al fine di attualizzarlo e renderlo più confacente alle esigenze dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 20 dello Statuto Comunale che al comma 1 recita: *“Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni Consiliari permanenti composte con criterio proporzionale, garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.”* E al comma 2: *“Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, le competenze, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento”*

DATO ATTO CHE il Regolamento vigente, al capo IV rubricato “COMMISSIONI CONSILIARI”, prevede la presenza di commissioni permanenti, ma non disciplina nel dettaglio la costituzione e le materie di competenza.

RITENUTO opportuno riformulare l'art. 9 del vigente Regolamento di funzionamento del consiglio Comunale come di seguito riportato:

Art.9
Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari da istituire in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari, garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, le competenze, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

2. bis. Il Consiglio Comunale all'inizio del mandato nella prima seduta utile successiva a quella di convalida degli eletti, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. ter. Le Commissioni permanenti sono quattro e le competenze di base vengono regolamentate come segue:

- **ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – AMBIENTE – SICUREZZA – COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Con competenze in materia di: Edilizia, sicurezza stradale e del territorio, sicurezza dei cittadini, cultura della legalità, commercio, attività agricole, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, pianificazione urbanistica, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, qualità ambientale, attività produttive e competitività, promozione del territorio.

- **SPORT – SANITÀ – POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

Con competenze in materia di: sport e politiche giovanili, creatività giovanile, valorizzazione dell'identità collettiva, agio e socialità, Welfare di comunità, sostegno alle fragilità, vivibilità ed accoglienza, accessibilità e disabilità, pace, politiche europee e accesso alle opportunità, sanità.

- **SCUOLA – CULTURA E VOLONTARIATO**

Con competenze in materia di: associazioni di volontariato e progettazione partecipata, eventi, educazione, conoscenza e formazione, valorizzazione dei luoghi, dei beni storici e dei saperi.

- **PARI OPPORTUNITÀ E AFFARI ISTITUZIONALI**

Con competenze in materia di: modifiche statutarie e regolamenti generali, gestione delle risorse e organizzazione dell'Ente, governance delle partecipate e relazioni con Unione Val d'Enza, scadenze di organismi previsti dallo Statuto, decadenza dei consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, utilizzo delle strutture comunali per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità delle interrogazioni, relazioni sul bilancio di previsione e consuntivo del Revisore dei Conti e ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri, diritti costituzionali e parità di genere.

2. quater. Le Commissioni permanenti sono composte da:

- un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da quattro consiglieri o meno;
- due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da cinque consiglieri e oltre.

la Presidenza di una delle commissioni, su discrezione del Sindaco è data alla minoranza.

3. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. bis. Tutte le commissioni consiliari hanno funzione consultiva e sono composte da soli consiglieri.

3. ter. I rappresentanti all'interno delle commissioni sono nominati con voto palese e sulla base delle indicazioni dei vari Gruppi Consiliari. In caso di mancato accordo all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza risultano nominati i consiglieri designati che conseguono il maggior numero di voti. Non trova applicazione il meccanismo del voto limitato e ciascun consigliere esprime in sede di votazione un solo voto.

3. quater. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari.

5. Nel provvedimento di nomina delle commissioni speciali viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché di controllo e di garanzia. Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

7. Della Commissione d'indagine fanno parte tutti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari (un rappresentante per ogni gruppo). Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata, nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un'apposita relazione. Con la stessa delibera viene nominato il segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti del Comune. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste nel Regolamento. I membri della Commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione. Per ogni seduta della Commissione d'indagine spettano ai suoi componenti gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge o dal consiglio comunale, se competente.

8. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Affari generali e Finanziari in merito alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato dato atto dell'irrelevanza contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

D E L I B E R A

1. **DI RIFORMULARE** l'art. 9 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale come di seguito riportato:

Art.9

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari da istituire in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari, garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, le competenze, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

2. bis. Il Consiglio Comunale all'inizio del mandato nella prima seduta utile successiva a quella di convalida degli eletti, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. ter. Le Commissioni permanenti sono quattro e le competenze di base vengono regolamentate come segue:

- **ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – AMBIENTE – SICUREZZA – COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Con competenze in materia di: Edilizia, sicurezza stradale e del territorio, sicurezza dei cittadini, cultura della legalità, commercio, attività agricole, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, pianificazione urbanistica, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, qualità ambientale, attività produttive e competitività, promozione del territorio.

- **SPORT – SANITÀ – POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

Con competenze in materia di: sport e politiche giovanili, creatività giovanile, valorizzazione dell'identità collettiva, agio e socialità, Welfare di comunità, sostegno alle fragilità, vivibilità ed accoglienza, accessibilità e disabilità, pace, politiche europee e accesso alle opportunità, sanità.

- **SCUOLA – CULTURA E VOLONTARIATO**

Con competenze in materia di: associazioni di volontariato e progettazione partecipata, eventi, educazione, conoscenza e formazione, valorizzazione dei luoghi, dei beni storici e dei saperi.

- **PARI OPPORTUNITÀ E AFFARI ISTITUZIONALI**

Con competenze in materia di: modifiche statutarie e regolamenti generali, gestione delle risorse e organizzazione dell'Ente, governance delle partecipate e relazioni con Unione Val d'Enza, scadenze di organismi previsti dallo Statuto, decadenza dei consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, utilizzo delle strutture comunali per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità delle interrogazioni, relazioni sul bilancio di previsione e consuntivo del Revisore dei Conti e ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri, diritti costituzionali e parità di genere.

2. quater. Le Commissioni permanenti sono composte da:

- un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da quattro consiglieri o meno;
- due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da cinque consiglieri e oltre.

la Presidenza di una delle commissioni, su discrezione del Sindaco è data alla minoranza.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

3. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. bis. Tutte le commissioni consiliari hanno funzione consultiva e sono composte da soli consiglieri.

3. ter. I rappresentanti all'interno delle commissioni sono nominati con voto palese e sulla base delle indicazioni dei vari Gruppi Consiliari. In caso di mancato accordo all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza risultano nominati i consiglieri designati che conseguono il maggior numero di voti. Non trova applicazione il meccanismo del voto limitato e ciascun consigliere esprime in sede di votazione un solo voto.

3. quater. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari.

5. Nel provvedimento di nomina delle commissioni speciali viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché di controllo e di garanzia. Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

7. Della Commissione d'indagine fanno parte tutti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari (un rappresentante per ogni gruppo). Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata, nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un'apposita relazione. Con la stessa delibera viene nominato il segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti del Comune. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste nel Regolamento. I membri della Commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione. Per ogni seduta della Commissione d'indagine spettano ai suoi componenti gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge o dal consiglio comunale, se competente.

8. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio, così come integrato, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito internet del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità, stante l'urgenza di applicazione delle disposizioni in essa contenute, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Dott. Alessandro Spanò

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Corrado Battini



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 17/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -
MODIFICA AL CAPO IV "COMMISSIONI CONSILIARI"

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 17/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 17/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -
MODIFICA AL CAPO IV "COMMISSIONI CONSILIARI"

Non si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012, in quanto tale proposta è priva di rilievo contabile

Annotazioni/Motivazioni :

Campegine lì, 17/03/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

BATTINI CORRADO / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 7 del 22/03/2023 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 24/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 22/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 24/03/2023 al 08/04/2023
è divenuta ESECUTIVA il 22/03/2023 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 24/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 7 del 22/03/2023 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 24/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Corrado Battini

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 22/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 24/03/2023 al 08/04/2023
è divenuta ESECUTIVA il 22/03/2023 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 24/03/2023

VICE SEGRETARIO COMUNALE
BATTINI CORRADO / InfoCamere

S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

COMUNE DI CAMPEGINE
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione n. 43 del 28.11.2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 4 del 19.02.2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 01.08.2022
Modificato con deliberazione C.C. n. xx del 22.03.2023

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

I N D I C E

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Regolamento - Finalità
- Art.2 Interpretazione del regolamento
- Art.3 Durata in carica
- Art.4 La sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art.5 Presidenza delle adunanze
- Art.6 Compiti e poteri del Presidente

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art.7 Costituzione
- Art.8 Conferenza dei Capigruppo

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.9 Costituzione e composizione
- Art.10 Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art.11 Funzioni delle Commissioni
- Art.12 Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art.13 Designazione e funzioni

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DIRITTI

- Art.14 Diritto di iniziativa
- Art.15 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo
- Art.16 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art.17 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art.18 Diritto di rilascio di copie di atti e documenti
- Art.19 Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture
- Art.20 Divieto di mandato imperativo
- Art.21 Partecipazione alle adunanze
- Art.22 Astensione obbligatoria
- Art.23 Responsabilità personale-Esonero

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

- Art.24 Competenza
- Art.25 Avviso di convocazione
- Art.26 Ordine del giorno
- Art.27 Avviso di convocazione- Consegna - Modalità
- Art.28 Avviso di convocazione - Consegna - Termini
- Art.29 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art.30 Deposito degli atti
- Art.31 Adunanza di prima convocazione
- Art.32 Adunanza di seconda convocazione
- Art.33 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art.34 Adunanze Pubbliche
- Art.35 Adunanze Segrete
- Art.36 Adunanze "Aperte"
- Art. 36bis Sedute di Consiglio del Comune di Campegine in modalità videoconferenza
- Art. 36ter Sedute di Consiglio del Comune di Campegine in presenza con parte dei Consiglieri in videoconferenza (modalità mista)
- Art. 36quater Funzionamento in videoconferenza o in modalità mista di altri per gli altri organismi consiliari

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art.37 Comportamento dei Componenti
- Art.38 Ordine della discussione
- Art.39 Comportamento del pubblico
- Art.40 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

- Art.41 Comunicazioni - Istanze
- Art.42 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.43 Discussione - Durata degli interventi
- Art.44 Termine dell'adunanza

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

- Art.45 La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art.46 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
- Art.47 Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

CAPO VII LE VOTAZIONI

- Art.48 Modalità generali
- Art.49 Votazione in forma palese
- Art.50 Votazione per appello nominale
- Art.51 Votazioni segrete
- Art.52 Esito delle votazioni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

Art.53 Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO VIII MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Art.54 Rimborso spese per missioni presso la sede municipale

Art. 55 Rimborso spese ed indennità per missioni fuori sede

Art. 56 Autorizzazione all'effettuazione di missione

Art.57 Spese di viaggio rimborsabili

Art.58 Indennità di missione

Art.59 Rimborsi di spese effettivamente sostenute alternativi all'indennità di missione

Art. 60 Acconti, anticipazioni e liquidazioni

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 Entrata in vigore

Art.62 Diffusione

PARTE I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Regolamento-Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art.5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art.2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Capigruppo rappresentati, ovvero di almeno due Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3
Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. In casi del tutto eccezionali il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità ed indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio su luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno, della sede, viene esposta la bandiera italiana e dell'Unione Europea.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art.5
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, qualora non sia previsto diversamente, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice- Sindaco, se consigliere comunale. Ove questi sia assente od impedito, tale funzione è esercitata da chi legalmente ne fa le veci se consigliere comunale, altrimenti dal consigliere comunale anziano.

Art.6
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, Revisore dei conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri enti od organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

Art.7
Costituzione

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi anche misti formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro Capogruppo. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Consiglio Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del capogruppo di nuova appartenenza.
4. Il Consigliere che si distacca da un gruppo e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno 3 Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Anche il singolo Consigliere può costituire gruppo misto qualora questo non sia stato costituito. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al

Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

5. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dall'Ufficio Segreteria la comunicazione di cui all'art.28 dello statuto.

Art.8 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione delle sedute consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione possono partecipare, su richiesta del Sindaco, Assessori, funzionari comunali e/o il Segretario Comunale.

5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art.9 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari da istituire in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari, garantendo comunque la partecipazione di tutti i gruppi presenti in Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, le competenze, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

2. bis. Il Consiglio Comunale all'inizio del mandato nella prima seduta utile successiva a quella di convalida degli eletti, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. ter. Le Commissioni permanenti sono quattro e le competenze di base vengono sin d'ora regolamentate come segue:

- **ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – AMBIENTE – SICUREZZA – COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Con competenze in materia di: Edilizia, sicurezza stradale e del territorio, sicurezza dei cittadini, cultura della legalità, commercio, attività agricole, cura dei luoghi e degli spazi pubblici, rigenerazione urbana, pianificazione urbanistica, del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, qualità ambientale, attività produttive e competitività, promozione del territorio.

- **SPORT – SANITÀ – POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI**

Con competenze in materia di: sport e politiche giovanili, creatività giovanile, valorizzazione dell'identità collettiva, agio e socialità, Welfare di comunità, sostegno alle fragilità, vivibilità ed accoglienza, accessibilità e disabilità, pace, politiche europee e accesso alle opportunità, sanità.

- **SCUOLA – CULTURA E VOLONTARIATO**

Con competenze in materia di: associazioni di volontariato e progettazione partecipata, eventi, educazione, conoscenza e formazione, valorizzazione dei luoghi, dei beni storici e dei saperi.

- **PARI OPPORTUNITÀ E AFFARI ISTITUZIONALI**

Con competenze in materia di: modifiche statutarie e regolamenti generali, gestione delle risorse e organizzazione dell'Ente, governance delle partecipate e relazioni con Unione Val d'Enza, scadenze di organismi previsti dallo Statuto, decadenza dei consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, utilizzo delle strutture comunali per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità delle interrogazioni, relazioni sul bilancio di previsione e consuntivo del Revisore dei Conti e ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri, diritti costituzionali e parità di genere.

2. quater. Le Commissioni permanenti sono composte da:

- un componente espresso da ogni gruppo consiliare composto da quattro consiglieri o meno;
- due componenti espressi da ogni gruppo consiliare composto da cinque consiglieri e oltre.

la Presidenza di una delle commissioni, su discrezione del Sindaco è data alla minoranza.

3. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. bis. Tutte le commissioni consiliari hanno funzione consultiva e sono composte da soli consiglieri.

3. ter. I rappresentanti all'interno delle commissioni sono nominati con voto palese e sulla base delle indicazioni dei vari Gruppi Consiliari. In caso di mancato accordo all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza risultano nominati i consiglieri designati che conseguono il maggior numero di voti. Non trova applicazione il meccanismo del voto limitato e ciascun consigliere esprime in sede di votazione un solo voto.

3. quater. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari.

5. Nel provvedimento di nomina delle commissioni speciali viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

6. Il Consiglio Comunale può istituire, altresì, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nonché di controllo e di garanzia. Le Commissioni d'indagine sono istituite dal Consiglio Comunale al proprio interno a maggioranza assoluta dei propri membri.

7. Della Commissione d'indagine fanno parte tutti i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari (unrappresentante per ogni gruppo). Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata, nonché i termini per concluderla e riferire al Consiglio con un'apposita relazione. Con la stessa delibera viene nominato il segretario della Commissione, scelto tra i dipendenti del Comune. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste nel Regolamento. I membri della Commissione, collegialmente, hanno libero accesso agli uffici comunali, agli atti, ai documenti concernenti i fini per i quali è stata istituita la commissione. Per ogni seduta della Commissione d'indagine spettano ai suoi componenti gettoni di presenza nella misura stabilita dalla legge o dal consiglio comunale, se competente.

8. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art.10

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale, qualora questo sia rappresentante dello stesso.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.

3. Il Presidente convoca, anche su motivata richiesta di ciascun componente, e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Il Sindaco e gli Assessori interessati possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art.11 Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.

2. Le Commissioni suddette hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono, tutti od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art.12 Segreteria delle Commissioni Verbale delle sedute-Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale o, in sua assenza da un membro della Commissione designato dal Presidente.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni possono essere consultati da tutti.

CAP. V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.13 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre membri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni su voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia

verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e del conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.

PARTE II

I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DIRITTI

Art.14

Diritto di iniziativa

1. Tutti i componenti il consiglio comunale hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Tutti i componenti hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge o dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.

Conclusa l'istruttoria, il Sindaco, iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente, previo eventuale esame della Commissione Consiliare competente in materia.

4. Tutti i componenti hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro componente.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario

comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione delle delibere viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.15

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo

1. Ai fini del presente regolamento viene denominata genericamente istanza ogni interrogazione, interpellanza, istanza di sindacato ispettivo presentata dai componenti.
2. Tutti i componenti hanno diritto di presentare al Sindaco istanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. Le istanze sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
4. Nessun consigliere può presentare più di due istanze o mozioni per la stessa seduta.
5. Quando l'istanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. L'interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogazione entro trenta giorni da quello di presentazione.

Art.16

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.42 e 43 del presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.17
Diritto d'informazione e
di accesso agli atti amministrativi

1. Tutti i componenti il consiglio comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni e copia degli atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Tutti i componenti hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, sulla base e con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale.
3. Tutti i componenti sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.18
Diritto di rilascio di copie di atti e documenti

1. Tutti i componenti il consiglio comunale, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto di rilascio di copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Art.19
Disponibilità e utilizzo di attrezzature e strutture

1. Per lo svolgimento della loro attività i consiglieri possono utilizzare tutti gli strumenti ed attrezzature necessarie per il regolare espletamento delle proprie funzioni istituzionali nonché i servizi di documentazione, di raccolta leggi e decreti, e di ogni altra disposizione normativa.
2. All'interno della sede municipale è individuato dal sindaco idoneo locale, adeguatamente arredato ed attrezzato, ad uso dei gruppi consiliari.
3. Nel bilancio dell'ente verranno stanziare le necessarie risorse finanziarie per garantire il regolare funzionamento del consiglio comunale nonché dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.20
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo, con piena libertà di opinione e di voto.

Art.21

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire perchè sia presa nota a verbale.

4. Il Capogruppo consiliare provvede a censurare, con un richiamo scritto, il Consigliere che non si presenta all'adunanza del Consiglio Comunale per tre sedute consecutive, senzagiustificazione, ferma restando l'applicazione dell'art.25 dello Statuto Comunale.

Art.22

Astensione obbligatoria

1. I Componenti e gli assessori esterni devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione dei servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio, sia di interesse dei coniugi, dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assenza dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I componenti e gli assessori esterni obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.23

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere che non ha preso parte alla votazione, astenendosi, od abbia espresso voto contrario ad una proposta.

3. Agli amministratori comunali si applicano le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla normativa vigente.

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art.24 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di Legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art.25 Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni per l'approvazione dello statuto dell'ente e delle aziende speciali, dei regolamenti, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli strumenti di pianificazione generale.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando l'urgenza stessa sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art.26 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.36. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.27 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere esperito in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale o di conciliazione,
- b) mediante telegramma o raccomandata o per via telematica,
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale anche presso la sede municipale per le notificazioni degli atti relativi al proprio mandato.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Art.28

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione e per le adunanze straordinarie deve avvenire almeno tre giorni prima.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicandol'oggetto degli argomenti aggiuntivi.

4. I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiuntivi all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso di rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è deciso.

5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art.29

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario Comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- ai Revisori dei conti;
- ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali; e viene affissa nei luoghi pubblici.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale](#)

[firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.](#)

4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.30 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art.53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art.55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento comunale di contabilità. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Art.31 Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia contestata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.32

Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle che prevedono per la loro approvazione una maggioranza qualificata, sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare a tale fine il Sindaco.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione nel termine di 12 ore prima della riunione.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art.33
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art.34
Adunanze Pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.36.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere all'adunanza di cui al primo comma.

Art.35
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art.36
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente regolamento anche nella stessa giornata di

convocazione del Consiglio Comunale in adunanza pubblica.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e di singoli cittadini, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art.36bis

Sedute di Consiglio del Comune di Campegine in modalità videoconferenza

1. Le sedute di Consiglio del Comune di Campegine possono svolgersi mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, per assicurare lo svolgimento del Consiglio in situazioni in cui non risulti possibile od opportuna la riunione in presenza.

2. La decisione di svolgere la seduta di consiglio in modalità di videoconferenza è assunta dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze presenti al momento della convocazione.

3. Per consentire quanto al precedente comma 1, verrà utilizzata una piattaforma dell'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

4. La piattaforma di cui al precedente comma 3 dovrà garantire la visione della seduta, in diretta, alla cittadinanza. A questo fine, l'avviso della convocazione del Consiglio dovrà riportare il link al quale il pubblico potrà collegarsi.

5. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato. La tecnologia usata dovrà prevedere la possibilità di registrazione video ed audio della seduta al fine della sua successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione della registrazione della seduta del Consiglio è omessa qualora vengano discussi argomenti in adunanza segreta ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento. In tal caso, viene interrotta anche la visione da parte della cittadinanza.

6. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

7. Il Segretario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.

8. La seduta, all'ora stabilita nella convocazione, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Sindaco valida con la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento sul funzionamento del consiglio, dallo Statuto, dalla Legge. Ove il consigliere non sia collegato in video conferenza, lo stesso sarà considerato assente fino a quando non attiverà il collegamento da remoto. Al consigliere è fatto obbligo, altresì, di mantenere accesa la videocamera del proprio apparecchio, fatto salvo il verificarsi di inconvenienti tecnici da giustificare. Nel caso in cui questa venga disattivata, il consigliere verrà considerato assente fino a quando non venga ripristinata la visione.

9. La convocazione della seduta consiliare e la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. vengono trasmessi ai Consiglieri, nei termini regolamentari, all'indirizzo eletto dal Consigliere.

10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

11. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito; segue la dichiarazione del Segretario sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.

12. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.

13. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio possono essere invitati a partecipare funzionari o tecnici.

Art.36ter

Sedute di Consiglio del Comune di Campegine in presenza con parte dei Consiglieri in videoconferenza (modalità mista)

1. La partecipazione in videoconferenza ad una seduta di Consiglio convocata in presenza è da considerarsi una facoltà eccezionale ed è possibile solo se motivata da oggettivi impedimenti.

2. La facoltà di cui al precedente comma è concessa dal Sindaco ad un Consigliere qualora le assenze dello stesso siano motivate da:

- impedimenti legati a motivi di salute;
- motivi di lavoro che implicino un allontanamento dal Comune;
- impossibilità di spostamento;
- esigenze di conciliazione dei tempi di cura familiare con gli impegni istituzionali.

3. Qualora ricorrano le circostanze previste dal precedente comma 2, il Consigliere potrà chiedere di collegarsi attraverso la modalità della videoconferenza descritta all'articolo 36 bis formulando richiesta scritta al Sindaco recante la motivazione del collegamento da remoto. La richiesta dovrà pervenire entro le ore 24 del giorno precedente la seduta del Consiglio stesso.

4. Ogni anno il Sindaco si impegna a presentare, alla Conferenza dei Capigruppo, un resoconto sulla fruizione della modalità mista al fine di monitorarne il corretto utilizzo.

Copia cartacea di originale digitale

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da CORRADO BATTINI, ALESSANDRO SPANO' e stampato il giorno 03/04/2023 da Rossella Storchi.

5. Nelle sedute di cui al presente articolo, la sala consiliare verrà opportunamente attrezzata con schermo o monitor collegato all'impianto audio e di registrazione.

6. I Consiglieri che partecipano alla Seduta di Consiglio in modalità mista tramite sistema di videoconferenza esprimeranno il voto tramite appello nominale.

7. L'allestimento e la funzionalità degli strumenti necessari per lo svolgimento del collegamento in videoconferenza restano sotto la responsabilità dei Consiglieri.

8. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni regolamentari delle sedute consiliari in presenza.

Art.36quater

Funzionamento in videoconferenza o in modalità mista di altri per gli altri organismi consiliari

1. Le disposizioni di cui agli art. 36 bis e 36 ter, si applicano, per quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali di cui all'art. 1.2: Conferenza dei Capigruppo, Gruppi consiliari, Commissioni consiliari.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.37

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art.38

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito

od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento ed ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.39

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spetta discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art.40

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiamati.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art.41

Comunicazioni - istanze

1. All'inizio dell'adunanza o prima della sospensione nel caso non siano esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a tre minuti per ogni argomento trattato.
4. L'esame delle istanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
6. L'istanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta all'istanza o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.
8. Nel caso che l'istanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Le istanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le istanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Esaurita la trattazione delle istanze iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogazione. Nel caso non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro 30 giorni dall'adunanza.

12. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

13. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'istanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art.42

Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate analogamente alle comunicazioni.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art.43

Discussione - Durata degli interventi

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che

si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. La durata degli interventi, comprese le introduzioni, in Consiglio non può eccedere:

- a) dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali ed inerenti: Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo, Statuto, Regolamenti inerenti il Consiglio Comunale ed i referendum, Piani territoriali ed urbanistici, oltre ad una replica di cinque minuti;
- b) quattro minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza, oltre ad una replica di tre minuti.

3. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui ai commi precedenti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

4. Per specifici argomenti, con il voto favorevole della metà dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può aumentare i tempi e il numero degli interventi a disposizione, anche limitatamente ai soli Capigruppo. La proposta costituisce questione pregiudiziale.

5. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale gli interventi non sono soggetti a termini di durata.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto. Ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabilito.

Art.44

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAP. VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art.45

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri di competenza in sede istruttoria.

Art.46

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale dell' adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale o, dal Vice-Segretario.

3. Il verbale riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni vengono registrati e messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario nel corso della seduta.

5. Le dichiarazioni di voto vengono integralmente riportate a verbale mentre gli interventi di ciascun consigliere vengono registrati su supporto magnetico o digitale.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Art.47

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza in

cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia si procede alla votazione dello stesso.

3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

4. Dalle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

5. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

CAPO VII LE VOTAZIONI

Art.48 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.

5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Per i Regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto e presentate almeno 24 ore prima. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.49

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art.50

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.51 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

3. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori

Art.52 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con formula "Il Consiglio ha approvato", oppure "Il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.53

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO VIII

MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art.54

Rimborso spese per missioni presso la sede municipale

Ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale che risiedono al di fuori del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi comunali, nonché per la partecipazione a commissioni previste da norma di legge o di regolamento.

L'effettuazione di viaggi previsti dal presente articolo non comporta alcuna autorizzazione preventiva: l'organo competente a deliberare la liquidazione delle spese di viaggio verificherà la dipendenza dei viaggi stessi da motivo connesso con il mandato.

E' consentito l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- a) ferrovia: in prima classe;
- b) tram e autobus di linea: a tariffa normale;
- c) autovettura propria.

Art.55

Rimborso spese ed indennità per missioni fuori sede

Agli amministratori che effettuano missioni per ragioni del loro mandato fuori dalla sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché se dovuta, l'indennità di missione.

L'indennità di missione non è dovuta per missioni all'interno del territorio dell'ente o fuori di esso in località distante meno di 10 km.; è dovuta negli altri casi.

Art.56

Autorizzazione all'effettuazione di missione

Per le missioni che i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale svolgono all'interno del territorio dell'ente e di quello provinciale e regionale è dovuta preventiva comunicazione al Sindaco. L'organo competente a deliberare la liquidazione delle spese forzose e delle eventuali indennità spettanti verificherà la dipendenza delle missioni da motivo connesso con il mandato.

Per l'effettuazione di missioni diverse da quelle di cui al comma 1 è necessario che esse vengano comunicate al Sindaco e che venga assunto preventivo impegno di spesa da parte dell'organo competente.

La determinazione di impegno di cui al comma precedente deve indicare le motivazioni, la durata, i mezzi di trasporto utilizzati e l'imputazione della spesa preventivata.

Art.57

Spese di viaggio rimborsabili

Per l'effettuazione di missioni di cui all'art.56 è consentito l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto o della propria autovettura.

Il rimborso delle spese per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto viene effettuato previa esibizione dei relativi biglietti di viaggio.

Il rimborso delle spese per l'utilizzo della propria autovettura viene effettuato previa esibizione delle ricevute di pedaggio autostradale, nonché previa dichiarazione delle spese chilometriche effettivamente sostenute, determinate in base all'applicazione delle tabelle di costo chilometrico, variabile per tipo di autovettura e relativo a percorrenze medie annue di 10.000 chilometri, elaborate periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, con arrotondamento alla lira intera più prossima.

Qualora un tipo di autovettura non sia compresa nelle tabelle A.C.I., il riferimento è fatto al tipo più simile per marca, modello e cilindrata. Ogni pezza giustificativa resta a documentazione degli atti di liquidazione.

Art.58 Indennità di missione

L'indennità di missione in territorio nazionale, se dovuta, è determinata su base giornaliera e, proporzionalmente oraria, negli importi fissati periodicamente, ai sensi dell'art.1, comma 6, della legge 26/7/78, n.417, da decreti del Ministero del Tesoro con riferimento alle categorie di dipendenti statali di cui al punto 2 della tabella "A" allegata alla legge 18.12.73, n.836.

L'indennità di missione in territorio estero è determinato su base giornaliera e proporzionalmente oraria, negli importi fissati periodicamente, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 31.03.1971, n.286, da Decreti del Ministero del Tesoro, con riferimento alle categorie di dipendenti statali di cui al gruppo 3 della tabella "A", allegata al D.M. del Tesoro 12.06.79, n.205.

Le frazioni di ora inferiori ai trenta minuti vengono trascurate, le altre arrotondate all'ora intera.

Art.59 Rimborsi di spese effettivamente sostenute alternativi all'indennità di missione

Nel caso previsto dall'art. 57, comma 3, sono rimborsabili le seguenti spese effettivamente sostenute:

- a) per pernottamenti: in albergo di prima categoria;
- b) per vitto: limitatamente alla prima colazione e ai due pasti al giorno;
- c) telefoniche: limitatamente ai motivi connessi con la missione;
- d) di tram o taxi urbano;
- e) di parcheggio o garage;
- f) per ingresso o iscrizione: se dovute per partecipazione a convegni, seminari e simili.

Il rimborso delle spese di cui ai punti "a" e "b" viene effettuato previa esibizione delle relative fatture o ricevute fiscalmente valide.

Il rimborso delle spese di cui al punto "c" viene effettuato, se non documentato dal conto d'albergo, previa dichiarazione dell'interessato. Il rimborso delle spese di cui ai punti "d", "e", "f" viene effettuato previa esibizione dei relativi biglietti o ricevute, o, nel caso di spese di parcheggio a gettoni, previa dichiarazione dell'interessato.

Tutte le pezze giustificative restano a documentazione degli atti di liquidazione.

Art.60 Acconti, anticipazioni, liquidazioni

Per l'effettuazione di missioni comportanti spese di pernottamento o di iscrizione, può essere corrisposto un acconto in misura non superiore al 75% del trattamento complessivo spettante per la missione.

La liquidazione complessiva dei rimborsi di spese e delle indennità spettanti è disposta trimestralmente con provvedimento del funzionario competente, sulla base della documentazione acquisita agli atti e compiendo le verifiche previste dall'art.55 e dall'art.57.

Nel caso che la somma anticipata superi quella spettante, l'amministratore interessato dovrà restituire la differenza entro cinque giorni dal rientro dalla missione.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.61 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'Albo comunale per quindici giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.62 Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento al Revisore dei Conti, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa.
5. L'ufficio di segreteria dispone l'invio di copia del Regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e dei servizi comunali.